

delibera n. 066 del 2007

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture

Deliberazione n. 66 del 27.02.2007 PREC48/07

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dal Comune di Montalto di Castro - lavori di ristrutturazione ed ampliamento ex centro civico di Pescia Romana da destinare a Caserma dei Carabinieri.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 12.12.2006 il Comune di Montalto di Castro poneva a gara il bando per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con gara a procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per un importo complessivo a base d'asta di Euro 643.826,18.

In data 5.02.2007, è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto, con la quale l'Amministrazione, ha rappresentato la controversia insorta con l'Impresa Di Gennaro S.r.l., esclusa dalla gara per aver presentato più dichiarazioni sostitutive corredate da una sola copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

In particolare, nell'ambito dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando di gara, venivano allegati al bando dei facsimili delle dichiarazioni ed attestazioni necessarie per la partecipazione, riportanti l'espressa dizione "la presente dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 48 e dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità".

In sede di gara, veniva riscontrato:

1. alcune imprese hanno presentato le singole dichiarazioni e la copia conforme dell'attestazione SOA in un unico fascicolo riportante sul lembo di congiunzione in alto il timbro della ditta e la firma del rappresentante, al fascicolo così formato è stata allegata una unica e sola copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
2. altre imprese hanno presentato le singole dichiarazioni e la copia conforme dell'attestazione SOA "tenute insieme da una spilletatura" senza alcuna firma o timbro di congiunzione, con allegata una unica e sola copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore;
3. altre ancora hanno presentato la documentazione di cui sopra, includendola ciascuna singolarmente nel plico, unitamente ad un'unica e sola copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore.

La commissione di gara procedeva all'esclusione delle imprese che avevano presentato la documentazione secondo le modalità sopra indicate, non ritenendole conformi a quanto prescritto nel bando di gara, in quanto carenti o mancanti della copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore per ogni singola dichiarazione.

In seguito l'Impresa Di Gennaro S.r.l. diffidava la S.A., chiedendo l'immediata riammissione alla gara.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, l'Impresa Di Gennaro S.r.l. ha rappresentato che, l'esclusione dalla gara, per il solo fatto di aver allegato per tutte le dichiarazioni riunite in un unico fascicolo una sola copia del documento d'identità del sottoscrittore, è da considerarsi illegittima.

Ritenuto in diritto

L'orientamento della giurisprudenza decisamente prevalente in materia, è dell'avviso che, in sede di partecipazione ad una gara pubblica, deve ritenersi che la produzione della fotocopia del documento d'identità del dichiarante debba essere considerata elemento costitutivo dell'autocertificazione, essendo requisito formale "ad substantiam" dell'autocertificazione stessa; a tanto consegue che non può tale mancanza ritenere regolarizzabile (Cons. Stato, sez. V 8.1.2007, n. 16; T.A.R. Umbria, Perugia, 3 maggio 2004, n. 212), proprio perché l'allegazione di copia del documento di identità costituisce adempimento di valore essenziale, in quanto volto a garantire l'esatta provenienza in ogni singola documentazione esibita, senza possibilità di regolarizzazione o integrazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti (T.A.R. Lazio Roma 24/1/2007 n. 484).

Posto che la produzione della fotocopia del documento d'identità del dichiarante costituisce elemento costitutivo dell'autocertificazione, cui è assimilabile la autocertificazione della conformità di una copia all'originale, perché volta a garantire l'esatta provenienza della stessa, non può che concludersi che del documento di identità devono essere prodotte tante copie quante le autocertificazioni ed autenticazioni di cui doveva garantire la provenienza, non potendosi quindi condividere la tesi che, avendo l'impresa redatto un atto a contenuto multiplo, e' sufficiente una sola copia del documento di identità del sottoscrittore dell'atto a garantire la provenienza di tutte le dichiarazioni ed attestazioni ivi rese.

Pertanto in sede di gara di appalto, l'allegazione al testo delle dichiarazioni, di volta in volta rilasciate, di un valido documento di identità, prevista dagli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi come l'elemento della fattispecie normativa diretto a comprovare non soltanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica, con la conseguenza che la mancata allegazione della fotocopia del documento di riconoscimento alla dichiarazione sostitutiva e ai documenti prodotti in fotocopia comporta l'esclusione dalla gara (Cons. Stato, sez. V, 4.11.2004 n. 7140).

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

- ritiene conforme l'avvenuta esclusione dalla gara dell'Impresa Di Gennaro S.r.l., per non aver ottemperato a quanto richiesto dal bando.

IL CONSIGLIERE RELATORE
Alessandro Botto

IL PRESIDENTE RELATORE
Alfonso M. Rossi Brigante

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 7 Marzo 2007